

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto Matteo Ceroti

in qualità di

Procuratore Speciale legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

Sorgenia Renewables S.r.l. con sede in via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI) P.IVA/CF 10300050969, iscritta alla Camera di Commercio di Milano n. 2520666, tel. 02671941, fax 0267194210, e-mail: sorgeniarenewables@sorgenia.it, PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: VIP 10621 - Proponente: MUSA EOLICA S.R.L. – Progetto di un impianto eolico denominato "Musa", costituito da 34 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva di 244,8 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Bonefro, Casacalenda, Monacilioni, Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi (CB), in località Cerro- San Vito.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) interferenze con progetto eolico

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* Perdite fluidodinamiche per effetto scia

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedasi lettera di osservazione allegata (Allegato 3)

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Lettera osservazioni Sorgenia Renewables Srl

Luogo e data, Milano 4/01/2024

Il dichiarante
Matteo Ceroti

Firmato digitalmente da: CEROTI MATTEO
Data: 04/01/2024 18:52:29



Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22

00153 Roma

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Trasmessa a mezzo PEC

OGGETTO: ID VIP 10621 - Società MUSA EOLICA S.R.L. – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto eolico denominato "Musa", costituito da 34 aerogeneratori di potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva di 244,8 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Bonefro, Casacalenda, Monacilioni, Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi (CB), in località Cerro- San Vito.

Osservazioni relative alla procedura di VIA ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006.

Il sottoscritto **MATTEO CEROTI** nato a Fiesole (FI) il 11/08/1983 C.F. CRTMTT83M11D575C in qualità di Procuratore Speciale della società **SORGENIA RENEWABLES SRL** con sede in via A. Algardi 4, 20148 Milano (MI) P.IVA/CF 10300050969, iscritta alla Camera di Commercio di Milano n. 2520666, tel. 02671941, fax 0267194210, e-mail: sorgeniarenewables@sorgenia.it, PEC: sorgenia.renewables@legalmail.it,

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA Milano 2520666
Reg. Imp. Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e Partita IVA 10300050969

Sorgenia Renewables Srl

Società con socio unico soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorgenia SpA

E sorgeniarenewables@sorgenia.it
PEC sorgenia.renewables@legalmail.it
sorgenia.it

Milano

Via Algardi, 4
20148 Milano - Italia
T +39 02.67.194.1
F +39 02.67.194.210

PREMESSO CHE

- Sorgenia Renewables S.r.l. (di seguito “Sorgenia”) ha presentato in data 21 dicembre 2022 istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse, costituito da 9 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 41,4 MW, denominato “Sant’Elia” e localizzato nei comuni di Sant’Elia a Pianisi (CB), Monacilioni (CB), Ripabottoni (CB) e Morrone del Sannio (CB) (**Codice Procedura 9404**). **L’Amministrazione Competente ha confermato la procedibilità della suddetta istanza, verificandone la completezza documentale e concluso la fase di consultazione pubblica in data 05/04/2023;**

- successivamente, in data 21 Novembre 2023, la società MUSA EOLICA S.R.L. (di seguito “Proponente”), ha presentato un’istanza di Valutazione Impatto Ambientale per il progetto di un impianto eolico denominato "Musa", costituito da 34 aerogeneratori da 7,2 MW, per una potenza complessiva di 244,8 MW, localizzato nei comuni di Comuni di Bonefro, Casacalenda, Monacilioni, Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi (CB), in località Cerro- San Vito. Il 6 dicembre 2023 è stata avviata la consultazione pubblica per la suddetta procedura;

- Sorgenia, tramite la consultazione della documentazione riguardante il progetto della società MUSA EOLICA S.R.L., ha appreso che l’impianto eolico presentato dalla stessa interessa ed interferisce con le aree ove è prevista la realizzazione del Parco Eolico denominato “Sant’Elia” di Sorgenia;

- alla luce di quanto poc’anzi chiarito in merito alla sussistenza delle interferenze tra i due progetti sopra considerati, Sorgenia rassegna le seguenti osservazioni.

* * *

1. Sulla violazione delle Linee Guida del Ministero del 10 settembre 2010.

Preliminarmente si osserva che la Proponente ha sottoposto il proprio progetto alla valutazione di Codesta Spett.le Amministrazione consapevole che lo stesso era: i) in evidente interferenza con il progetto di Sorgenia; ii) in contrasto con la normativa di settore.

Ed infatti, come già chiarito in premessa, Sorgenia ha presentato la propria istanza di attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto dell’impianto eolico denominato

“Sant’Elia” in data 21 Dicembre 2022, mentre la Proponente ha protocollato la propria richiesta diversi mesi dopo, in data 21 Novembre 2023.

La Proponente, quindi, ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per studiare la documentazione depositata da Sorgenia e individuare, conseguentemente, i diversi punti di contrasto tra i due impianti.

Ciononostante, la Proponente ha comunque presentato la propria istanza senza assumere alcun accorgimento progettuale volto a rimuovere le interferenze con il progetto, preesistente e – come meglio si dirà appresso - realizzato in spregio ai criteri all’uopo previsti dal Legislatore.

Più precisamente, per quel che in questa sede rileva, il progetto della Proponente risulta illegittimo perché realizzato in violazione delle disposizioni contenute nell’All. 4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Le ridette Linee Guida ministeriali stabiliscono che “...una mitigazione dell’impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il **criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento...**”.

Applicando il criterio meno restrittivo di distanza minima di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3 diametri sulla direzione perpendicolare alla direzione prevalente del vento al caso in esame, considerato che il progetto della Proponente prevede l’utilizzo di aerogeneratori con un diametro rotore pari a 172 metri, consegue che la distanza minima da rispettare dovrà essere: i) 516 metri ortogonalmente alla direzione del vento prevalente; ii) 860 metri parallelamente alla direzione del vento prevalente.

Tali distanze, allo stato, come si può notare dalla Figura 1 sottostante, non risultano rispettate a causa della posizione indicata per l’installazione degli aerogeneratori dalla Proponente la cui collocazione è prevista in aree limitrofe a quelle interessate dalla presenza degli aerogeneratori del progetto dell’impianto eolico “Sant’Elia” di Sorgenia.




Figura 1: Inquadramento dell'impianto di Sorgenia (in rosso) e dell'impianto della Proponente (in verde)

In dettaglio, come si può notare dalle figure sottostanti, applicando il criterio meno restrittivo di distanza minima di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3 diametri sulla direzione perpendicolare alla direzione prevalente del vento al caso in esame, si rilevano le interferenze:

- degli aerogeneratori MU12, MU13 e MU14 della Proponente con l'aerogeneratore T01 di Sorgenia;
- degli aerogeneratori MU14, MU15 e MU16 della Proponente con l'aerogeneratore T02 di Sorgenia;
- degli aerogeneratori MU11 e MU19 della Proponente con l'aerogeneratore T05 di Sorgenia;
- degli aerogeneratori MU19 e MU20 della Proponente con l'aerogeneratore T06 di Sorgenia;
- degli aerogeneratori MU21, MU22 e MU23 della Proponente con l'aerogeneratore T07 di Sorgenia;
- degli aerogeneratori MU21, MU22 e MU23 della Proponente con l'aerogeneratore T08 di Sorgenia;
- dell'aerogeneratore MU23 della Proponente con l'aerogeneratore T09 di Sorgenia.

Applicando invece il criterio della distanza minima di 7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 5 diametri sulla direzione perpendicolare alla direzione prevalente del vento, si rilevano le interferenze degli aerogeneratori MU06, MU08, MU09, MU11, MU12, MU13, MU14, MU15, MU16, MU19, MU20, MU21, MU22 e MU23 della Proponente con gli aerogeneratori di Sorgenia.

Come è evidente dall'osservazione delle Figure sottostanti, si rileva peraltro che le distanze minime previste dall'All. 4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 non risultano rispettate tra gli stessi aerogeneratori del progetto della Proponente.





Figura 2 e Figura 3: Inquadramento dell'impianto di Sorgenia e dell'impianto della Proponente (dettaglio sud – ovest) con rappresentazione grafica delle distanze minime prescritte dal DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n)]: ellissi di dimensione 7x5D (in verde) e 5x3D (in arancione).





Figura 4 e Figura 5: Inquadramento dell'impianto di Sorgenia e dell'impianto della Proponente (dettaglio sud-est) con rappresentazione grafica delle distanze minime prescritte dal DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n): ellissi di dimensione 7x5D (in verde) e 3x5D (in arancione).

Fermo restando quanto sopra chiarito, è altresì opportuno sottolineare che il progetto della Proponente, oltre che da un punto di vista spaziale, presenta significative interferenze anche da un punto di vista “aerodinamico”.

Infatti, il rispetto del criterio definito dal DM 10/09/2010 [Allegato 4, punto 3.2, lettera n)], oltre a garantire la mitigazione dell’impatto sulla componente paesaggio, in particolare relativamente al cosiddetto “effetto selva”, nel caso di specie risulta altresì motivato dalla necessità di minimizzare gli impatti in termini di riduzione di capacità produttiva dell’impianto di Sorgenia derivanti dalla presenza ravvicinata degli aerogeneratori del progetto della Proponente, che determinano un significativo incremento dell’effetto scia.

Per valutare tale impatto è stata eseguita un’analisi fluidodinamica sulla base dei modelli di aerogeneratori proposti per i due progetti e delle condizioni anemologiche in sito. Tale analisi ha confermato che la presenza del progetto presentato dalla società MUSA EOLICA S.R.L. causerebbe un aumento complessivo delle perdite aerodinamiche per effetto scia del 350% per l’impianto eolico “Sant’Elia” di Sorgenia, con un massimo sull’aerogeneratore T01 per il quale le perdite per effetto scia aumenterebbero di 40 volte, comportando per l’impianto eolico “Sant’Elia” un’ingiustificata riduzione di produzione da fonti rinnovabili nonché una significativa perdita economica tale da minacciare la realizzazione dell’investimento.

Inoltre, preme sottolineare che il posizionamento ravvicinato degli aerogeneratori del progetto della Proponente rispetto agli aerogeneratori di Sorgenia è tale da generare problemi dinamici di turbolenza che possono causare, oltre a perdite di produzione, anche una diminuzione della vita utile e rotture strutturali della macchina, aumentando il rischio di incidenti.

Per limitare questi effetti in maniera ragionevole, considerato il modello di aerogeneratore presentato in istanza dalla società MUSA EOLICA S.R.L. con diametro rotore di 172m, si ritiene che gli aerogeneratori del progetto “Musa” della Proponente debbano essere posizionati ad una distanza minima di 1200m nella direzione prevalente del vento e 860m nella direzione ad essa perpendicolare, rispetto agli aerogeneratori dell’impianto eolico “Sant’Elia” di Sorgenia.

Infine, preme precisare che il percorso del cavidotto dell’impianto della Proponente interferisce (sia in attraversamento che in parallelismo) in molti punti con le opere dell’impianto eolico “Sant’Elia” di Sorgenia ed in particolare con il percorso dei cavidotti MT. Si chiede di esplicitare la risoluzione di queste interferenze assicurando la piena operatività e manutenibilità dell’impianto di Sorgenia.

2. Il parametro per la risoluzione delle interferenze: il criterio cronologico.

Chiarito, dunque, che il progetto presentato dalla Proponente interferisce con quello di Sorgenia - giacché, come sopra brevemente rappresentato, la distanza tra gli aerogeneratori in progetto si pone in contrasto con le Linee Guida ministeriali sopraccitate e, inoltre, dal punto di vista aerodinamico, tra i due impianti sussistono “interferenze” di scia - si ritengono opportune alcune precisazioni in merito al parametro applicabile per la scelta del “progetto prevalente”.

Sul punto, giova sin d’ora sottolineare come nel caso che occupa trovi piena applicazione il criterio della prevalenza cronologica.

Come senz’altro noto a Codesta Spett.le Amministrazione, il Legislatore ha ritenuto applicabile alla risoluzione di potenziali conflitti tra progetti volti alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile tra loro incompatibili l’applicazione del principio meramente cronologico.

Sul punto, è opportuno ricordare quanto stabilito dal punto 14.3 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico rubricato “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. La richiamata disposizione stabilisce che “Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”.

Tale norma indica, dunque, chiaramente come parametro di valutazione di progetti relativi a impianti tra loro incompatibili l’ordine cronologico di proposizione della domanda, alla stregua del quale la preferenza deve essere accordata all’impianto al quale si riferisce la domanda protocollata per prima.

A mente di quanto sopra, dunque, l’unico criterio indicato sia dal Legislatore che da consolidata giurisprudenza per la risoluzione di eventuali conflitti tra le due procedure che hanno ad oggetto l’approvazione di impianti di energia rinnovabile è quello cronologico, secondo cui, come sopra visto, la preferenza va accordata al progetto che reca la data di protocollo anteriore.

Se ne deduce che, vista anche l’assenza di un criterio alternativo specificamente previsto dal D.Lgs. 152/06, la circostanza per cui Sorgenia ha presentato l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale il 21 dicembre 2022, per la quale l’Amministrazione Competente ha confermato la procedibilità, verificata la completezza documentale e concluso la fase di consultazione pubblica in data 5/04/2023; rispetto alla società MUSA EOLICA S.R.L., la quale ha presentato l’istanza V.I.A. solo il 21 Novembre 2023, è assolutamente dirimente ai fini della risoluzione

(a favore di Sorgenia) delle interferenze tra i due progetti attraverso l'applicazione del ridetto principio cronologico.

Tutto ciò premesso, la società Sorgenia Renewables S.r.l.

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione di tenere sin d'ora in considerazione tutte le ragioni esposte con le presenti osservazioni riguardanti il progetto proposto dalla società MUSA EOLICA S.R.L. (ID VIP 10621) nella Propria istruttoria. Inoltre, si propone a Codesta Spett.le Amministrazione di valutare la rilocalizzazione degli aerogeneratori denominati MU06, MU08, MU09, MU11, MU12, MU13, MU14, MU15, MU16, MU19, MU20, MU21, MU22 e MU23 dell'impianto proposto dalla società MUSA EOLICA S.R.L. (ID VIP 10621) per garantire il rispetto di una distanza minima di 1200m nella direzione prevalente del vento e 860 m nella direzione ad essa perpendicolare rispetto agli aerogeneratori del progetto dell'impianto eolico denominato "Sant'Elia" proposto dalla scrivente società (Codice Procedura ID_VIP 9404) per mitigare adeguatamente le perdite di scia, nonché potenziali effetti dinamici di turbolenza che possono risultare in una diminuzione della vita utile degli aerogeneratori.

Si insiste altresì affinché Codesta Spett.le Amministrazione assuma tale determinazione al fine di contenere il più possibile gli impatti negativi dovuti all'effetto scia che inevitabilmente pregiudicherebbero l'impianto della scrivente società laddove gli aerogeneratori fossero mantenuti alla distanza attuale.

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento

Milano, 4/01/2024

Sorgenia Renewables Srl

Procuratore Speciale

Matteo Ceroti

Firmato digitalmente da: CEROTI
MATTEO
Data: 04/01/2024 18:52:39

